



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29 gennaio 1997

Articolo 1

L'amministrazione comunale di Fiumicino, riconosciuta:

- l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio, alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività;
- la necessità di operare con un rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli od associati, nella individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte;
- il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità;
- la fondamentale esigenza che su alcuni temi quali servizi sociali, la sanità, la cultura, lo sport e il commercio ci sia il contributo dei cittadini singoli ed associati e la loro partecipazione diretta; istituisce le consulte comunali, intese come spazio di incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione comunale.

Articolo 2

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, gli studenti anche non residenti nel Comune, gli stranieri residenti da almeno cinque anni, nonché ogni associazione avente sede nel Comune possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'istituzione di una consulta indicandone il settore di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di 500 sottoscrizioni raccolte tra i predetti soggetti legittimati nei tre mesi precedenti al deposito della richiesta.

Sulla suddetta richiesta il Consiglio Comunale si determina tempestivamente e comunque non oltre il 90° giorno dal suo deposito.

Articolo 3

Fermo quanto disposto dall'articolo 2 in ordine all'iniziativa popolare, il Consiglio Comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Consulte su specifici settori o materie, determinando, ove necessari, criteri e/o requisiti di competenza o esperienza nei specifici suddetti settori o materie.

Articolo 4

L'istituzione della Consulta, con le modalità previste dagli articoli 2 e 3, avviene comunque a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 60 giorni e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alla peculiarità dell'istituenda Consulta comunale.

Articolo 5

Le istanze di adesione delle associazioni vengono iscritte a cura del Segretario Comunale nell'istituendo Albo delle Associazioni Comunali. A tale scopo la documentazione societaria dovrà essere aggiornata in caso di variazioni statutarie. Le istanze di adesione delle associazioni di cittadini non legalmente riconosciute vengono iscritte a cura del Segretario Generale nell'Albo delle Associazioni Comunali non registrate, previo deposito dell'atto costitutivo e dello Statuto così come approvati dalla sola assemblea dei soci.

Articolo 6

Sulla base delle domande pervenute e del riscontro, effettuato dalla Commissione Tecnica per le Consulte, della documentazione presentata, il Consiglio Comunale istituisce formalmente la Consulta in oggetto, approvandone la specifica composizione rappresentativa che potrà essere comunque integrata successivamente previa richiesta scritta ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, da trasmettere alla Commissione Tecnica per le Consulte.

Tale Commissione Tecnica per le Consulte è composta da:

- 1) Dirigente settore Amministrativo
- 2) Dirigente Socio Sanitario ed Educativo Culturale
- 3) un Rappresentante dell'ufficio.

Tale Commissione, oltre ad istruire la deliberazione di Consiglio Comunale per l'istituzione della Consulta, fornirà supporto tecnico ed amministrativo alle Consulte stesse.

Articolo 7

Nella prima seduta della Consulta l'Assemblea provvede alla elezione di un coordinatore, quale rappresentante eletto a maggioranza, nonché alla successiva approvazione di un Regolamento interno che contenga i principi generali appresso indicati. tale Regolamento sarà trasmesso alla Commissione Tecnica per le Consulte 15 giorni dalla sua approvazione, per le eventuali osservazioni in merito.

Articolo 8

Gli organi della Consulta sono:

- 1) l'Assemblea, costituita da tre rappresentanti di ciascuna associazione, indicati nella istanza di adesione, nonché da ogni singolo cittadino che ne abbia avanzato richiesta. Tutti i membri hanno diritto di voto.
- 2) il Coordinatore, eletto a maggioranza tra i membri dell'Assemblea nel corso della prima seduta con mandato annuale rinnovabile. Il Coordinatore presiede l'Assemblea e la rappresenta nelle sedi istituzionali.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno ed il Consiglio Comunale è rappresentato dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione comunale competente e dall'eventuale Consigliere incaricato dal Sindaco ad argomenti o progetti affini alle materie trattate dalla Consulta.

Articolo 9

Le Consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse,

- promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l'accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale;
- promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo;
- esercitano l'iniziativa in riferimento agli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;
- possono esprimere pareri scritti, comunque di carattere consultivo e non vincolante, sui Bilanci Preventivi e Consuntivi, sui piani di investimento, nonché sugli altri atti del Consiglio Comunale per quanto attiene il settore di primario interesse della Consulta, trasmettendoli al Presidente del Consiglio Comunale medesimo;
- si pronunciano sulle questioni che gli Organi Comunali ritengono di sottoporre loro;
- possono convocare Assemblee Pubbliche su temi di loro specifico interesse;
- promuovono il coordinamento tra le stesse Consulte per le materie di competenza comune.

Articolo 10

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- prendere in considerazione pareri scritti dall'Assemblea della Consulta sui propri bilanci preventivi e consuntivi, sui piani di investimento, relativamente alle materie di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;
- far pervenire al coordinatore, delegato a tale scopo dalla Consulta, la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti;
- pubblicizzare tramite il proprio ufficio stampa le iniziative concordate con l'Amministrazione.

Articolo 11

Gli operatori dell'Amministrazione Comunale, i Funzionari, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta possono partecipare ai lavori della Consulta con solo diritto di parola. Per particolari temi da trattare possono essere altresì invitati, con solo diritto di parola, con provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima.

Articolo 12

La Consulta può essere sciolta:

- 1) a seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza dei 2/3 dei componenti quando l'Assemblea stessa ritenga di aver raggiunto gli scopi per cui la consulta era stata istituita;
- 2) quando la Consulta non si sia riunita, nei modi previsti dal Regolamento interno, almeno 2 volte nel corso di un anno solare o quando la medesima Consulta non abbia nominato un proprio coordinatore entro il termine di 60 giorni dalla prima seduta;
- 3) qualora il Regolamento interno della Consulta non sia stato uniformato ai principi di partecipazione e democraticità non avendo la consulta recepito le eventuali osservazioni espresse a tale scopo dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) il Consiglio Comunale prende atto, con apposita delibera, del già avvenuto autoscioglimento della Consulta mentre nell'ipotesi di cui al numero 3) è il medesimo Consiglio Comunale a provvedere, con apposita delibera, allo scioglimento della Consulta.

Articolo 13

Norma transitoria

A seguito dell'approvazione del presente regolamento viene emesso un avviso pubblico al fine di informare la cittadinanza dell'attivazione dell'istituto di partecipazione de quo contenente l'intero testo del Regolamento.